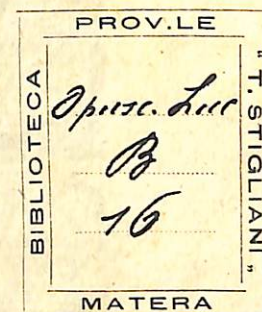


av. M. Nicola Lauria



MEMORIA

PER

D. NICOLA LAURIA

CONTRA

IL CLERO DI S. MAURO

49225

MEMORIA

PER

D. NICOLA LAURIA

CONTRA

IL REVERENDO CLERO DI S. MAURO

Nel Tribunale Civile di Basilicata

Opusc. Luc

*B
16*



POTENZA,

Per Vincenzo Santanello.

1838.

MEMORIA

1887

LA NAUSEA

ARTICOLO

IL RAPPRESENTANTE DEL CLERO DI S. MAURO

del Tribunale Civile di Bari



LA NAUSEA

per l'istituto di Bari

1887

A chi leggerà con religiosa imparziale attenzione il processo di che è contesa tra D. Nicola Lauria, e'l Reverendo Clero di S. Mauro, non che sorpresa, meraviglia verterà a sentirne, chè non posson leggersi le cose dette, ed indi riprodotte, ed appresso compendiate dai rappresentanti del Clero; nè considerarsi con indifferenza i mezzi, onde la causa ebbe vita, incrementi, e progressivo sviluppo! — E la nausea sarà maggiore, poichè non le passioni di uomini privati sono in contrasto; ma si agisce in nome, e per lo interesse di un corpo morale, che composto di persone coscienziate debbe supporsi estraneo a quanto fu detto, e fatto, ed illodevolmente praticato! — Pure è forza difendere il signor Lauria, e coll'usbergo del sentirsi forte, francamente esporre i seguenti

(4)

F A T T I

I.°

La famiglia de' signori Lauria di S. Mauro ha posseduto da epoca immemorabile due fondi *Ministarda* l'uno, e l'altro *Cugno di S. Vito*, nel perimetro di quel Comune. — Tanto in piena proprietà questi fondi a quella casa apparteneansi, che i maggiori dell'attual contendente concorrendo al demanio di quella terra, ed acquistandola con altri gentiluomini del luogo, a supplire al vistoso sborso del danaro a ciò necessario, parte ne tolsero a mutuo dal Marchese D. Nicolò Donaperna, ed al medesimo a sicurezza del contratto debito sommisero in ipoteca nel 1750 fra gli altri un territorio di circa tomoli 75 sito, e posto in contrada detta *la Ministarda* (a).

Adunque in quell'epoca stava presso il signor Lauria, il dominio, e possesso de' già descritti fondi. — E giovi ricordarsene come elemento di quant'altro rimane a dirsi, e sarà detto or ora.

2.°

Nè il già esposto è solo argomento di proprietà che altro ne emerge dagli antichi, e novelli catasti, i quali

(a) Vol. 2 fol. 1 pag. 18 Istrum. de' 5 giug. 1750.

(5)

mentre fan pruova di dominio, ne avvertono che sempre come appartenenti ai signori Lauria la *Ministarda*, ed il *Cugno di S. Vito* da costoro goduti vennero. — E tempo verrà qui sotto, in cui la verità di questi fatti sarà contestata e meglio chiarita con prove dirette, ed invariabilmente certe.

3.°

Era così che l'attual D. Nicola Lauria godea quelle sue proprietà: ingrandiva i ricetti già fin da epoca immemorabile ivi eseguiti da maggiori suoi, cingendoli di macerie, e migliorandoli per la utilità dello stabile, e delle industrie; quando un annunzio, ed una specie di manifesto veniva pubblicato alla porta della Chiesa di S. Mauro, che a nome del Clero esponea in fitto i fondi in contrada *Ministarda*, che non altrimenti, che in piena proprietà eran goduti da esso Lauria. — E fu tale annunzio che diè cominciamento a quella lite; cui è dato ora alla giustizia del Tribunale di metter fine.

4.°

Ed invero venne appena il manifesto dato a notizia del signor Lauria; ch'ei l'oppugnava, e convulso più per sorpresa del come si osasse rendere problematica una sua pro-

prietà, dichiarava al Clero con apposito atto de' 15 giugno 1826 (a).

« Che con sorpresa, ed ammirazione avesse raccolto dal manifesto, che si esponeano in fitto le sue terre alla *Ministarda*, ed al *Cugno di S. Vito*. — Che ciò apertamente violasse su quelli i dritti suoi di proprietà, e di dominio: Che delle enunciate terre aveane egli il possesso da serie indefinita di anni; e che notevoli migliorazioni avea in esse eseguite. — Il perchè impugnando come arbitraria ogni procedura diretta a revocare in dubbio i dritti suoi, ed il suo non mai turbato possesso non precario, riservava l'azione penale, e quella de' danni-interessi; nel più ampio modo di legge, nel caso di ulteriori molestie ».

E vuolsi a quest'atto dare giusta estimazione, imperciocchè suggerivalo non già il cavillo dopo atti, o fatti consigliati, o pensati; ma sibbene il bisogno di respingere un ingiusto occupatore; e quel tumulto dell'animo, che scuote il mendacio nelle prime sue emozioni.

5.°

Ma non così sollecito fu il rappresentante del Clero a rispondere: argomento grave del suo torto; fatto criminoso dopocchè due istruzioni han chiarito che il titolo che fu

(a) Vedi vol. 1. fol. 1.

prodotto come replica della protestazione del signor Lauria è falso! — Consiste questo titolo in una *offerta*, che dicesi a nome di costui indiritta al Clero nel dì 20 luglio 1822, come siegue

« Avanti il Clero di questo Comune di S. Mauro il
« signor D. Nicola Lauria di detto Comune è comparso, e
« dice come possedendo esso Clero due pezzi di terreni uno
« denominato *Ministarda* di circa tomoli 90, e l'altro
« contiguo al medesimo di circa tomoli 20, che attualmen-
« te si coltivano dal comparente, intende rinnovare l'affitto
« per un quadriennio, che deve principiare il 1.° settem-
« bre andante anno 1822, e terminare a tutto agosto 1826
« co'seguenti patti — 1.° Che l'affitto s'intende fatto a
« corpo, e non a misura. — 2.° Che s'intende tener-
« lo a titolo di colonia, e di compascolo. — 3.° Che
« in agosto 1823 intende pagare per dritto di colonia
« tomoli 15 grano di buona qualità, e pe'l dritto di com-
« pascolo il terzo della contribuzione fondiaria, che rica-
« derà in detti fondi, e ne' sussecutivi tre anni in ogni a-
« gosto tomoli 30 grano, ed il terzo della contribuzione
« fondiaria. — Perciò domanda che si accetti la presente
« offerta, e che s'intenda conchiuso l'affitto dopo la sotto-
« scrizione de' sacerdoti componenti il Clero; così dice, ed
« offerisce. — S. Mauro 20 luglio 1822 — Nicola Lau-
« ria ».

In dorso della quale offerta leggesi la capitolare rice-

(8)

zione di essa ; colla data de' 22 detto mese di luglio 1822, ed indi l'approvazione de' 26 agosto detto anno.

E su questo documento nullo per mancanza de' requisiti richiesti dall' articolo 1279 ll. cc., e falso, avvegnacchè da Lauria nè scritto, nè sottoscritto, due mesi dopo la protesta suddetta, il procuratore del Clero ritenendo che avesse riscosso per tre anni continui gli estagli pattuiti, dal fattore di casa Lauria, Vito Magnante ; e che gli fossero dovuti quelli soltanto dell' ultima annata, con libello innanzi il Regio Giudice locale chiedea condannarsi esso Lauria a sfrattare da' fondi ed a pagare duc. 7 in contante, e tomoli 30 grano del valore di duc. 36, per l' ultima annata già scaduta.

6.º

Or di quelle dichiarazioni profittando Lauria, contro la già detta istanza si difese ; e sul fatto per essa asserito ; quello cioè di pagamento, che diceasi fatto dal fattore Magnante, chiese come indebito esatto tomoli 90 grano, una con l'aumento su di esso, ed i danni-interessi. — Ed in questa occasione spiegò che i fondi suddetti eran pervenuti a lui come erede del defunto suo genitore, e donatario dell' affettuoso suo zio defunto Giudice di G. C. Civile D. Stanislao Lauria : Che ogni esazione su di essi dovè farsi per errore, o dolo ; e che ciò davagli dritto all' indebito, che diceasi da Magnante esatto. — Più avvertì che il Clero possedeva per mezzo di altri conduttori, e di persone a lui estranee il Cu-

(9)

gno di S. Vito ; diverso però, e distinto da quello di esclusiva sua proprietà.

7.º

Le parti furon così in presenza presso il Regio Giudice locale, e quivi audacemente dall' una esibita la falsa carta del 1822, negata formalmente, ed impugnata dall' altra, come falsa, furon come per legge rinviate a giudizio di riconoscimento innanzi a' Giudici per istruzione, per impossibilità, e per religiosa imparziale giustizia consumati nel maneggio delle civili contese (a). — E qui vennero, e si difesero. — E qui fummo testimoni oculari del forte commuoversi degli autori della falsità ; che fatti nunzii, messi e procuratori del Clero venivano spettatori degli atti del procedimento, che essi voleano non già per la utilità del mandante, ma per la smania di tormentare l' infelice di loro avversario fatto fin d' allora bersaglio di gravi sventure.

8.º

Nè inutil cosa è qui avvertire che dopo il contraddittorio suddetto, e dopocchè il Regio Giudice ebbe dichiarata la propria incompetenza, riportandosi al Tribunale la causa

(a) Vedi sentenza del Regio Giudice di S. Mauro de' 19 agosto 1826, fol. 6, e citazione de' 19 e 23 novembre 1826.

si parlò di altra privata scrittura del 1813, e su questa, e sull'altra del 1822 si chiese lo sfratto.

Però il Tribunale, in contumacia di Lauria, ritenne la novella carta come nulla, ed inefficace. Quindi la sola del 1822 dichiarò riconosciuta; nè degno l'altra di fuggevole attenzione. Leggansi gli atti de' 18, e 23 novembre 1826, e la contumacial sentenza de' 15 dicembre di quell'anno (a); e per essa sarà certo che il giudicato respinse il novello titolo. Di che sarà proposito in altro luogo.

9.^o

Lauria intanto sempre commosso del come si osasse perseverare nella produzione di una carta falsa, la impugnava nelle opposizioni alla sentenza già detta, ed attaccandola per forma estrinseca, e per nullità sostanziale di merito chiedea che si rigettasse. Così il Tribunale con sentenza de' 16 giugno 1827 decretava perchè la verifica di essa si eseguisse, e presceglieva a ciò i notai Ricciuti non ha guari defunto, Grippo, e Mango (b).

10.^o

Ma si cavillava: era proponimento del rappresentante del Clero di S. Mauro di vessare Lauria. — Quindi dopo le

(a) Vedi fol. 10, e 12, vol. I.
(b) Vedi fol. 20, vol. I.

già dette cose novellamente ei mise in voga la scrittura nulla, e rigettata come sopra, e per essa sequestrò in danno dell'avversario più somme presso terze persone, asserendo che per estagli (si noti l'audacia)! eran dovuti al Clero non più tom. 30 grano, giusta il primo libello; ma tom. 185 a tutto agosto 1826 (a).

11.^o

Rilevate queste cose, onde nulla sfugga alla penetrazione de' giudici, e ritornando alla serie de' fatti della causa tuttora indecisa, come appendice del già detto è utile ritenere che la perizia disposta ebbe effetto, ed essa chiarì per l'attestazione del maggior numero de' periti:

« Che le due firme esistenti nell'offerta, e postille di
« essa differivano fra loro anche nella cifra, che l'autore
« vi aveva segnata, e che entrambe le stesse firme sono in
« tutto, e per tutto dissimili da quelle esprimenti *Nicola*
« *Lauria*, che esistono ne' pezzi scelti come modelli di pa-
« ragone; tanto per la scrittura, e dimensione più in gran-
« de delle lettere; che pel tratteggio ».

« Che quest'ultime segnature, tutte eguali fra loro of-
« frono un carattere ben formato, e legato a regola di cal-
« ligrafia francese; e la cifra delle medesime del pari ben

(a) Vedi fol. 23 — ivi.

« tirata nella sua costante naturalezza, e scorrevole tratto-
 « gio, e
 « Che ciò non si osserva nella fine delle firme della
 « offerta impugnata, le quali non presentano un notevole
 « intreccio, non sono così ben tirate, ed hanno una incli-
 « nazione, ed un finale opposto a quelle delle altre (a) ».

12.º

Ma l'opposto essendo parso ad uno de' periti suddetti, vago di presentarsi contraddicente de' primi, e di attestarlo in iscritto, contro la regola racchiusa nell' articolo 412 delle leggi di procedura civile, il Tribunale vide il bisogno di disporre altra istruzione, e l'ordinò con sentenza de' 26 settembre 1827 (b).

Questa sentenza considerò, e decise come siegue.

« Considerando che la perizia eseguita nel giorno 2 agosto corrente anno non presenta tutti gli schiarimenti possibili, onde possa determinare il magistrato a pronunziare il suo giudizio, e perciò è necessaria la revisione ».

« Considerando che per verificare maggiormente il titolo col quale il signor Lauria possiede il fondo *Ministarda* è necessaria una pruova testimoniale, trattandosi di affitto cominciato, e ciò per quanto riguarda l'interesse del Clero ».

(a) Vedi fol. 29 del vol. corrente 1.
 (b) Vedi fol. 42 vol. 1.

« Considerando che dalle espressioni contenute nell' offerta controversa, cioè di prendersi in affitto il fondo *Ministarda* a titolo di colonia, e di compascolo, e dal ruolo fondiario esibito da Lauria sorge il dubbio che il capitolo abbia solo il dritto di terraggiera, e della terza parte dell'erba, avendo per lo contrario i cittadini il dritto di seminare, e delle due terze parti dell'erba ».

« Considerando che tale dubbio si conosce dacchè la maggior parte de' fondi della Chiesa sono terre azionali in questa provincia, e perciò è necessario che il signor Lauria provi tali estremi, per conoscersi se egli possiede a titolo di colono perpetuo, o di colono temporaneo ».

« Il Tribunale senza pregiudizio delle rispettive ragioni delle parti ordina che i periti calligrafi D. Giovanni de Pietro, D. Pietro Truffi, e D. Pasquale de Canis riveggano la perizia eseguita il dì 2 agosto corrente anno su la offerta fatta da Lauria al Clero a dì 20 luglio 1822. Tale perizia sarà eseguita innanzi al giudice delegato D. Antonio Piccirilli, prestato pria il giuramento nelle sue mani, e sopra i documenti di confronto che contengono l'intera firma di D. Nicola Lauria, e che le parti sceglieranno in conformità della legge. — Saranno intesi i rilievi delle parti, e sentiti se occorre i primi periti ».

« Ordina che per mezzo degli stessi periti si proceda alla verifica della firma di D. Nicola Lauria apposta nell'altra offerta de' 22 novembre 1813, relativa all'affitto del fondo *Ministarda* ».

(14)

« All' effetto la scrittura medesima sarà depositata in cancelleria; del che si stenderà processo verbale ».

« Ammette il Clero di S. Mauro a provare con titoli, e testimoni d'innanzi al giudice signor Ficcirilli, che tanto nell'anno 1813, quanto nel 1822 concesse in affitto i fondi in quistione al signor Lauria co' patti in detta scrittura apposti ».

« Dà parimenti atto a provare al signor Lauria che la sua famiglia ha posseduto ab immemorabile i suddetti fondi *Ministarda* a titolo di colonia, e che sieno stati descritti nelle matrici fondiarie fra i beni della famiglia Lauria, e se sopra i fondi medesimi i cittadini di S. Mauro esercitano i dritti di seminare, e pascere ».

« La ripruova di dritto ».

13.^o

Ed avvegnachè le istruzioni suddette vennero compilate, perciò riserbando in altro luogo le osservazioni, ed induzioni, che esse offrono, diremo anticipatamente, che i novelli periti, chiamati a giudicare della legale esistenza della sola scrittura del 1822 ritennero a voti uniformi.

« Che le firme impugnate sono di un carattere diverso da quello de' pezzi di confronto, giacchè mancano di quelle proprietà caratteristiche essenziali alla vera firma del signor Lauria; ed anche in quelle lettere, ove

(15)

appare qualche rassomiglianza vi si osserva lo stento della imitazione ».

14.^o

Or mentre questa istruzione erasi eseguita, una novella carta venne in iscena. Si produsse altra offerta del 1818 si attribuì pure a Lauria, si disse che a nome suo aveala fatta il padre del rappresentante del Clero, D. Pietrantonio del Turco, uomo che, solennemente giudicato da questa Gran Corte Criminale, fu condannato per calunnia in danno di Lauria; cui attribuito aveva sedizione contro lo Stato! — E su quest'altro documento, dopo un precetto fatto nel senso dell'articolo 902 delle ll. di proc. civ., fu necessità difendersi, e tre giudicati ottenere, l'uno del Tribunale de' 28 agosto 1833 che accolse le opposizioni del signor Lauria, ed annullò il precetto; l'altro della G. C. Civile residente in Napoli de' 21 giugno 1834 che rigettò l'appello del Clero: e l'altro di questo stesso Tribunale dei 21 settembre 1835, che rigettò dal processo la già detta novella carta.

15.^o

Ma nulla essendo che arresti chi aspira ai beni del signor Lauria; difficile è a credersi, e pure è in fatto: la stessa carta del 1818 fu riprodotta con recente istanza dei

25 maggio 1838, acciò servisse di elemento al dimandato sfratto!

E dopo la serie delle esposte cose chi sia che non senta il torto del Reverendo Clero di S. Mauro? O per dirla con più proprietà chi non vede la giusta resistenza del suo avversario?

Così noi siamo all'esame delle ragioni del signor Lauria.

§. 1.º

Indole del giudizio presente. — Requisiti.

Godea pacificamente il signor Lauria de' fondi Ministarda, e Cugno di S. Vito: godeali con pienezza di dominio. Gli pervennero con duplice titolo: quello di erede del padre D. Pietrantonio: quello di donatario dello zio D. Stanislao Lauria. — Per essi corrispondea il tributo fondiario: in essi praticato avea non lievi migliorie. — Tanto annoso era il possesso suo: inveterato tanto il dominio della sua casa su quei fondi ch'eran essi contraddistinti con la indicazione di *Cugno di Lauria* (a).

Eppure malgrado ciò: contro il principio « che si reputi che ciascuno possegga per se finchè il titolo precario

(a) Vedi le uniformi attestazioni di tutt' i testimoni della prova, e controprova, fol. 85 a 93 vol. 1.

non si dimostri » il rappresentante il Clero di S. Mauro faceasi ad annunziare l'affitto di quelle medesime proprietà, ed indi sulle rimostranze del signor Lauria, il conveniva, come affittuale del Clero, e chiedea che sfrattasse da quei fondi.

È dunque quistione di locazione finita: di una locazione che ai termini di quanto fu espresso dal rappresentante medesimo avrebbe avuto cominciamento in settembre 1822, e fine in agosto 1826.

Or se per le già dette cose è litigio per locazione finita, è forza che questa locazione si provi. È forza che l'attore giustifichi pienamente l'assunto affitto, e che desso non già su nude asserzioni, o su titoli falsi abbia esistenza, ma su prove invariabilmente certe, e costanti.

La locazione è un contratto *consensuale, sinallagmatico, commutativo*. — Il costituiscono la cosa, la consegna di essa, il consenso scevro da errori dato su la cosa medesima, e gli obblighi reciproci tra locatore, e conduttore. — Se la cosa non è nel dominio, e possesso dell'uno: se non può questi dare, e garentire l'uso, che ha concesso: se non vi ha titoli, e prove onde possa nascere il consenso liberamente espresso su la cosa ch'è materia del contratto: se le parti non hanno dichiarato i limiti della proprietà, le circostanze topografiche di esse, le sue qualità; se non vi ha

pruova di tradizione, *ut praestare, et frui liceat*, vi ha vizi nella locazione. — Essa si rescinde da se (a).

Adunque quistionando di locazione finita e di eccezioni dirette a sostenere la esclusione del preteso fitto, vuolsi indagare :

Se esista pruova della immaginata locazione, sicchè debbe dirsi finita.

Se la cosa che dicesi data a titolo precario sia nei beni del preteso locatore.

Se vi ha pruove contrarie, e dirette che escludono il consenso che si attribuisce a Lauria, e quali sien desse.

Ed invero se fra i doveri del conduttore vi ha quello di rilasciare la cosa al termine della convenzione, e se fu mestieri circondare questi obblighi, e l' dritto dell' altro de' contraenti di privilegi; acciò prevenuto ogni abuso le convenzioni come leggi si eseguissero, sta in queste considerazioni l' illimitato potere dato ai Regj giudici, allorchè conoscono della locazione finita.

Però vuolsi una locazione non contraddetta: una locazione attestata da documenti. — Tanto è nella lettera, e nello spirito dell' articolo 103 numero 7 delle II. di proc. ne' giudizi civili, e tanto nella costante giurisprudenza del foro; chè se nel corso del preteso contratto di affitto è negato di provare la locazione verbale, e le clausole, ed i patti di essa, di cui uno è certo quello della durata, non sa-

(a) Vedi Pothier — Trattato delle locazioni — Vol. 1 parte 1.

rebbe egli un assurdo il pretendere che alla fine dell'anno, con azione di locazione finita la pruova stessa si accolga? Da ciò il bisogno della pruova scritta, o della locazione non contraddetta, e da ciò il bisogno di esaminare se il reverendo Clero di S. Mauro ha per se uno dei requisiti già detti.

§. 2.º

Il Clero di S. Mauro non ha titolo di affitto. — Quindi si è fuori il caso di locazione finita pe' l' puro, e semplice decorso del termine convenuto nel contratto.

Premessi i principj generali dell' azione per locazione finita, noi siamo dappresso alla quistione, se l' azione medesima possa al Reverendo Clero di S. Mauro competere; e professando la negativa il facciamo con alto sentire, somamente convinti delle ragioni del convenuto Lauria.

Ed invero unico è il titolo da esaminarsi nella presente controversia: quello, cui si dà l' epoca de' 20 luglio 1822; chè fu questo che il Clero produsse come base della sua azione, di cui chiese ordinarsi l' esecuzione.

Ma ov' è mai questo titolo? — Impugnato dal signor Lauria, e formalmente negato, tre istruzioni su di esso ebbero effetto, e tutte chiarirono come s' invocassero i Giudici a sostegno del falso, e come fragili fossero le armi dei falsarij.

Nè qui torneremo sul già detto, e su le considerazio-

mi dei calligrafi, che prima assunsero dissimili essere le firme del documento prodotto da quelle de' pezzi scelti come modelli di paragone, ed indi solennemente dichiararono le firme impugnate essere di un carattere diverso di quello del sig. Lauria: mancare esse delle proprietà caratteristiche delle firme di costui, ed osservarsi invece lo stento della imitazione.

Dopo le quali cose chi fia che vorrà soffermarsi alle dubitazioni che il rappresentante il Clero; travisando il senso testuale di antiche disposizioni legislative, va riproducendo a nuova luce? — Chi vorrà crederne la opportunità?

Non sono ignoti i prodigi dell'arte imitativa, e non è ignoto quanto umana mente possa. Se uno scritto altrui si oppone, ed ei si difende, e quello scritto impugna; ed in sua buona fede assuma, suo non essere; ed intanto una relazione di periti intervenga che di sua mano il dica scritto, non è ignota la autorità della nov. 73, cap. 3, *de instrumentorum cauthela, et fide*: non ignota la leg. 20, cap. *de fide instrumentorum*; e non ignoto quanto a favore di questo mal augurato può dedursi su l'inganno dei periti calligrafi, e su la insufficienza di elementi certi, anche nella esistenza di un giudizio grave, ed uniforme.

Ma qui nella causa tra il signor Lauria e'l Reverendo Clero di S. Mauro non è quistione di essersi ingannati i periti attribuendo il carattere a Lauria: regge invece l'opposto, chè due solenni relazioni attestano, « le firme che a Lauria si attribuiscono non essere del medesimo: false

« esser quelle firme, ed in esse ammirarsi soltanto lo stento della imitazione »! — E però non un *Zeusi* che inganna gli uccelli, nè un *Parrasio* che illude l'uomo, nè *Saba* che delude Salomone col presente di fiori imitati frammisti ai naturali; ma l'opposto ha luogo, l'opposto, poichè coloro ai quali le firme vennero esibite risposero con sogghigno « e via mal accorto imitatore: stentasti invano imitando »!

E chi furono questi Giudici? Cinque uomini di nota conosciuta morale, e perizia, consumati nello esercizio della loro arte, intendenti delle frodi, e macchinazioni dei falsatori stimati dall'universale.

E dopo ciò qual peso al detto di un solo de' periti, che non già in modo assoluto, ma dubitativo, disse la differenza, che anche egli riconobbe, potersi attribuire a circostanze accidentali: nel che sta piuttosto una ipotesi, che un giudizio?

E però la teorica sul parere affermativo di quest'uno si ritorce contro l'autore di quella.

E se in fatti non può dubitarsi che false sieno le firme che a Lauria si attribuiscono, inutile è ogni altra indagine sul valore delle pruove raccolte.

Ma perchè dei detti di taluni testimoni fa capitale, e tesoro il Reverendo Clero di S. Mauro, giovi confutare ancora queste pruove, riportandole quali esse sono, non già quali si vorrebbero.

Quattro testimoni vennero per parte dello stesso Reve-

rendo Clero prodotti, ed intesi. Ricusati per giusti, e gravi motivi i detti loro non debbono entrare in calcolo. — Pure, seguendoli dappresso, noi profitteremo delle contraddizioni nelle quali caddero, ed attaccheremo il Reverendo Clero nelle ultime linee della sua difesa.

Son qui appresso le dichiarazioni di questi vantanti testimoni.

1.° Salvatore Tricarico — Avea deposto con altri innanzi il Giudice del circondario di S. Mauro, dichiarando costare a lui che da epoca immemorabile la famiglia Lauria avesse posseduto i due fondi in contesa divisi da un limite: che questi fondi eransi dalla stessa famiglia migliorati, e che essendo di natura azionali i cittadini avean dritto di coltivarli, e di godere del pascolo di essi per inveterato stabilimento Civico (a). Venne nulladimeno adibito come testimonio del Clero, e depose:

« Conoscere che fin dall'anno 1790 i fondi in con-
 « trada Ministarda sono stati presso la famiglia Lauria:
 « da D. Michele Lauria esser passati al Sacerdote D.
 « Gaetano: da costui a D. Pietrantonio Lauria, e dal
 « medesimo al suo figliuolo D. Nicola: non conoscere
 « quali altri individui della stessa famiglia in epoca ante-
 « riore al 1790 avessero i fondi stessi goduti: sapere
 « però che prima dell'epoca già detta i fondi da quella
 « famiglia eran goduti previo il pagamento della mezza

(a) Vedi fol. 40, num. 1.

« semenza. — Da allora essersi introdotto il sistema de-
 « gli affitti, che in ogni quadriennio rinnovavansi con iscrit-
 « ture. — Conoscere ciò per essere stato adoprato co-
 « me agrimensore alla misura de' fondi, ne quali trovò
 « i ricetti, ed un pagliajo: ignorare però se dopo la
 « morte di D. Pietrantonio Lauria, l'attual D. Nicola
 « avesse rilasciato scritture, e sapere che i ricetti furon
 « fatti da' signori Lauria.

Or questo testimone, che modifica ciò che innanzi aveva deposto in termini più estesi a favore del convenuto Lauria, fa rimontare il possesso di costui ad epoca anteriore al 1790: gli attribuisce questo godimento senza interruzione: ignora la esistenza di contratti precari, ed aggiunge che dal 1790 in poi fu introdotto il sistema degli affitti; e ciò egli conoscere come agrimensore misuratore in ogni anno.

Si osservi intanto, che il fatto del possesso immemorabile è certo: che le scritture s'ignorano, nè mai esistettero, e che il testimone si è ingannato, attestando la introduzione di un sistema novello. In fatti ove una locazione fosse stata quella di cui egli ha parlato, la causa della scienza è perfettamente falsa, perciocchè stabilito un contratto di locazione inutile tornava la misura annale de' fondi locati.

Ciò in linea di osservazione generale, e nel fine unico di confutare il Clero nelle sue deduzioni, perciocchè egli è certo che il testimone non parla della scrittura del 1822; anzi afferma ignorare che mai ne fossero intercedute da parte del signor Lauria. — Quindi non è punto vero che

la pruova testimoniale mette in essere quella carta: invece il primo testimone del Clero attesta la proprietà a favore di Lauria.

2.^o Antonio d'Ausilio. — Fu ricusato, e la ricusa è giustificata da una sentenza del Tribunale che in altra causa tra Lauria, e Giuseppe d'Eufemia ammise tale ricusa: più dalle tavole processuali, onde costa la esistenza di processo correzionale, e criminale su querela di Lauria contro di lui promossa: più da sentenza del Regio Giudice del Circondario che il condanna di calunnia su di altra querela. — Un uomo quindi, di cui la ricusa fu altra volta ammessa, giudicato e condannato di calunnia, in istato di accusa su le querele di Lauria, non può, nè deve influire in causa civile tra il querelante, e l' Clero di S. Mauro (a).

Pure giovi esaminare i detti di questo testimone per essere convinti quanto deboli s'iano gli appieghi del rappresentante il corpo morale. — Disse egli

« Su la ricusa: essersi dichiarato che su la querela di Lauria non vi fosse luogo a procedimento penale, nel che mentisce (b).

« Su la causa: Conoscere che la famiglia Lauria ab immemorabile ha posseduti i fondi del Clero detti la Ministarda; che nel 1813, 1818, e nel maggio 1822 si sia fatta la scrittura dell'affitto tra il Clero, e Lau-

(a) Vedi fol. 66 a 73 — Vol. 2.

(b) Fol. 66 — ivi.

trattasi di dare esistenza alla pretesa falsa offerta fatta nel 1822. — Si avverta che la logica legale respinge le dichiarazioni che fra loro si collidono: che de' quattro testimoni del Clero, due nulla sanno della pretesa offerta: un terzo, ricusato, le attribuisce l'epoca di maggio 1822: il quarto quella del 1821.

E queste essendo le posizioni vere della causa, in generale, e nel particolare del testimone Lacovara Valentino, se egli non dice come sa che ab immemorabile Lauria sia stato nel possesso a titolo di affitto: se nel 1813 era egli un giovinetto, e nel 1818 Lauria tale influenza esercitava nel Clero di S. Mauro, che permutava i suoi con vistosi fondi del Clero, giusta un titolo prodotto (a) è dall'insieme delle cose già dette.

1.^o Che il Clero non ha titoli. Quindi non ha dritto all'azione per locazione finita.

2.^o Che la pruova per testimoni nè suffraga al Clero; nè nuoce a Lauria.

— 0 —

Avvegnacchè la scrittura del 1822 è la sola che nel giudizio sommario per locazione finita può, e debbe entrare in esame, fu per noi necessità di esporne le particolarità, e discorrere della insufficienza degli altri amminicoli, onde va corredata. — Il resto non offre che fuggevoli osservazioni: tanto insussistente è ogni altro mezzo del Reverendo Clero.

(a) Vol. 52 a 60 vol. 2.^o

E cominciando dall'altra scrittura de' 10 settembre 1810, che con ultime difese alla vigilia della causa, fu la prima volta intimata; e prodotta, diremo come un documento che si attribuisce a D. Crescenza Cesaro madre del signor Lauria, tuttora in vita, non possa senza assurdo a costui opporsi. — Agendo nel suo proprio nome la signora Cesaro non ha potuto pregiudicare i dritti al figlio togliendo in fitto alcun fondo del Clero: agendo nel nome di costui, e come sua tutrice il fatto di lei non toglie, nè poté togliere giammai una proprietà legittimamente dal medesimo acquistata, nè può senza infranger leggi positive consolidare questa proprietà a favore di un corpo morale; in epoca in cui le leggi *su l'ammortizzazione* avevano impero, ed esistenza.

Più. — Ad esuberanza di cautele Lauria ha formalmente dichiarato di non riconoscere quella carta, impugnandola, e negandola come falsa. — Essa è un quarto documento, che la nota solerzia di talun sacerdote inimico di lui va creando, e foggiando nel suo privato ostello.

—o—

Tien dietro alla già detta carta quella del 1813. — Prodotta anch'essa tardivamente fu dal Tribunale rigettata. — Il fu quando in contumacia del signor Lauria con la sentenza del 1826 si dichiarò riconosciuta quella del 1822: nulla disponendosi per l'altra in discorso.

Ed invero come a questa soffermarsi, se l'azione prima del Clero in linea di sfratto fondossi su la falsa offerta del

trattasi di dare esistenza alla pretesa falsa offerta fatta nel 1822. — Si avverta che la logica legale respinge le dichiarazioni che fra loro si collidono: che de' quattro testimoni del Clero, due nulla sanno della pretesa offerta: un terzo, ricusato, le attribuisce l'epoca *di maggio 1822*: il quarto quella *del 1821*.

E queste essendo le posizioni vere della causa, in generale, e nel particolare del testimone Lacovara Valentino, se egli non dice come sa che ab immemorabile Lauria sia stato nel possesso a titolo di affitto: se nel 1813 era egli un giovinetto, e nel 1818 Lauria tale influenza esercitava nel Clero di S. Mauro, che permutava i suoi con vistosi fondi del Clero, giusta un titolo prodotto (a) è dall'insieme delle cose già dette.

1.º Che il Clero non ha titoli. Quindi non ha dritto all'azione per locazione finita.

2.º Che la pruova per testimoni nè suffraga al Clero; nè nuoce a Lauria.

—o—

Avvegnacchè la scrittura del 1822 è la sola che nel giudizio sommario per locazione finita può, e debbe entrare in esame, fu per noi necessità di esporne le particolarità, e discorrere della insufficienza degli altri amminicoli, onde va corredata. — Il resto non offre che fuggevoli osservazioni: tanto insussistente è ogni altro mezzo del Reverendo Clero.

(a) Vol. 52 a 60 vol. 2.º

E cominciando dall'altra scrittura de' 10 settembre 1810, che con ultime difese alla vigilia della causa, fu la prima volta intimata, e prodotta, diremo come un documento che si attribuisce a D. Crescenza Cesaro madre del signor Lauria, tuttora in vita, non possa senza assurdo a costui opporsi. — Agendo nel suo proprio nome la signora Cesaro non ha potuto pregiudicare i dritti al figlio togliendo in fitto alcun fondo del Clero: agendo nel nome di costui, e come sua tutrice il fatto di lei non toglie, nè potè togliere giammai una proprietà legittimamente dal medesimo acquistata, nè può senza infranger leggi positive consolidare questa proprietà a favore di un corpo morale; in epoca in cui le leggi *su l'ammortizzazione* avevano impero, ed esistenza.

Più. — Ad esuberanza di cautele Lauria ha formalmente dichiarato di non riconoscere quella carta, impugnandola, e negandola come falsa. — Essa è un quarto documento, che la nota solerzia di talun sacerdote inimico di lui va creando, e foggiando nel suo privato ostello.

— o —

Tien dietro alla già detta carta quella del 1813. — Prodotta anch'essa tardivamente fu dal Tribunale rigettata. — Il fu quando in contumacia del signor Lauria con la sentenza del 1826 si dichiarò riconosciuta quella del 1822: nulla disponendosi per l'altra in discorso.

Ed invero come a questa soffermarsi, se l'azione prima del Clero in linea di sfratto fondossi su la falsa offerta del

1822: il solo titolo per cui si disse attualmente detenere egli i fondi? — Come il ritornare a carte novellamente foggiate, se pe' il fatto dello stesso Clero il possesso precario attribuito all'avversario signor Lauria fondavasi su le pruove nascenti dalla offerta suddetta? — E qui si avverta che se vero fosse stato che la precarietà dovesse al 1810 retrotrarsi, giusta il titolo di cui si è data confutazione; o al 1813, giusta la offerta cui si dà l'epoca di quell'anno, era demenza nel procuratore del Clero allorchè la sola offerta del 1822 produceva a sostegno dell'azione promossa; chè aveva egli un mezzo facile di difesa in uno dei già detti titoli. Demente però ei non era. — Il processo il pruova.

Prodotta, intanto, questa offerta novella, forza è difendersi su di essa; per mostrarne la insussistenza, e illegalità.

E qui si avverta che per forma estrinseca tale carta è nulla. Relativa ad un contratto di locazione non può far prova di questo medesimo contratto nella mancanza totale dei numeri richiesti nell'articolo 1325 codice civile abolito. — La locazione è un contratto sinallagmatico commutativo. — Gli atti che il racchiude ove non sian fatti in doppio originale non reggono. — La offerta prodotta è quindi illegale.

Ciò per vizii estrinseci. Ma è dessa intrinsecamente nulla; poichè non potendo rivocarsi in dubbio che Lauria avesse da tempo memorabile goduta la proprietà de' fondi in contestata, la offerta suddetta racchiuderebbe una donazione cela-

ta a favore di un corpo morale in epoca in cui le leggi su l'ammortizzazione avevano esistenza; chè solenni Reali dispacci dichiaravano dal 1767 in poi: che in conformità delle leggi del regno, ed uniformemente alle leggi di Valentiniano Seniore, di Teodosio il grande, e di Federico 2.^o, le Chiese non potessero fare novelli acquisti, sicchè ai 9 settembre 1769 era dichiarato:

« Che tutte le istituzioni, donazioni, contratti di vendita, o di atti tra vivi, o per ultima volontà a di loro favore, di cui non sieno ancora purificate le condizioni, si abbiano come non fatte, e

« Che non possano eseguire nuovi acquisti per qualunque specie di contratti (a).

E tempo verrà qui sotto, in cui questa verità di fatto, e di dritto sarà chiarita nella discussione delle pruove del dominio del signor Lauria.

Quale intanto è il senso di questa vantata carta del 1813? Non altro che quello di una offerta diretta a conservare il possesso del fondo *Ministarda*, senza alcuna commemorazione dell'altro detto *Cugno di S. Vito*. — Estenderla a quest'altro terreno è volerla piamente intendere. — Ma è egli vero che il Clero non abbia nella contrada *Ministarda* altro fondo diverso da quello del signor Lauria? — Il terreno con la denominazione peculiare *Cugno della Calcara*, contiguo alla *Ministarda* di Lauria è nella contrada *Mini-*

(a). Vedi R. D. Gatta vol. 1, num. 8.

1822: il solo titolo per cui si disse attualmente detenere egli i fondi? — Come il ritornare a carte novellamente foggiate, se pe'l fatto dello stesso Clero il possesso precario attribuito all'avversario signor Lauria fondavasi su le pruove nascenti dalla offerta suddetta? — E qui si avverta che se vero fosse stato che la precarietà dovesse al 1810 retrotrarsi, giusta il titolo di cui si è data confutazione; o al 1813, giusta la offerta cui si dà l'epoca di quell'anno, era demenza nel procuratore del Clero allorchè la sola offerta del 1822 produceva a sostegno dell'azione promossa; chè aveva egli un mezzo facile di difesa in uno dei già detti titoli. Demente però ei non era. — Il processo il pruova.

Prodotta, intanto, questa offerta novella, forza è difendersi su di essa; per mostrarne la insussistenza, e illegalità.

E qui si avverta che per forma estrinseca tale carta è nulla. Relativa ad un contratto di locazione non può far pruova di questo medesimo contratto nella mancanza totale dei numeri richiesti nell'articolo 1325 codice civile abolito. — La locazione è un contratto sinallagmatico commutativo. — Gli atti che il racchiude ove non sian fatti in doppio originale non reggono. — La offerta prodotta è quindi illegale.

Ciò per vizi estrinseci. Ma è dessa intrinsecamente nulla; poichè non potendo riuocarsi in dubbio che Lauria avesse da tempo immemorabile goduta la proprietà de' fondi in contesa, la offerta suddetta racchiuderebbe una donazione cела-

ta a favore di un corpo morale in epoca in cui le leggi su l'ammortizzazione avevano esistenza; chè solenni Reali dispacci dichiaravano dal 1767 in poi: che in conformità delle leggi del regno, ed uniformemente alle leggi di Valentiniano Seniore, di Teodosio il grande, e di Federico 2.^o, le Chiese non potessero fare novelli acquisti, sicchè ai 9 settembre 1769 era dichiarato:

« Che tutte le istituzioni, donazioni, contratti di vendita, o di atti tra vivi, o per ultima volontà a di loro favore, di cui non sieno ancora purificate le condizioni, si abbiano come non fatte, e

« Che non possano eseguire nuovi acquisti per qualunque specie di contratti (a).

E tempo verrà qui sotto, in cui questa verità di fatto, e di dritto sarà chiarita nella discussione delle pruove del dominio del signor Lauria.

Quale intanto è il senso di questa vantata carta del 1813? Non altro che quello di una offerta diretta a conservare il possesso del fondo *Ministarda*, senza alcuna commemorazione dell'altro detto *Cugno di S. Vito*. — Estenderla a quest'altro terreno è volerla piamente intendere. — Ma è egli vero che il Clero non abbia nella contrada *Ministarda* altro fondo diverso da quello del signor Lauria? — Il terreno con la denominazione peculiare *Cugno della Calcara*, contiguo alla *Ministarda* di Lauria è nella contrada *Mini-*

(a). Vedi R. D. Gatta vol. 1, num. 8.

Ed invero assume il Clero, ed è forte in sua ragione su l'estratto non già del catasto provvisorio, che niun fondo commemora alla *Ministarda*, ma su lo stato di sezione delle proprietà del Comune di S. Mauro. Si avverta però, che lo stato di sezione non corrisponde all'estratto del catasto, e che è questo, e non quello che produce effetti legali in giudizio: si avverta che lo stesso stato al contrario indica la *Ministarda* come appartenente a Lauria, e che tutto il dritto della Chiesa consiste in un errore d'indicazione commesso nella descrizione delle sezioni, ed indi corretto nella formazione del catasto; si avverta per contrario che Lauria ha per se catasto e stato di sezione, e che una medesima proprietà non può a due individui gravarsi, e che gravita la *Ministarda* al signor Lauria, il Clero niun dritto può arrogarsi su quello.

Oltre l'estratto dallo stato di sezione, il Clero rifugia al quadro dei suoi debitori e reddenti, e come se la proprietà potesse confondersi colle annue rendite, questo ruolo mena in trionfo nella inesistenza di altri titoli.

In qual'epoca intanto questo ruolo fu fatto? Nel 1827, val dire in epoca in cui già da più di un anno controversasi della proprietà della *Ministarda*. — Nel 1827, quando la sentenza profferita già avea il Tribunale nella causa: quistione di possesso poteva farsi; ma quistione di dominio, quistione da promuoversi nelle forme volute dalla legge.

Ed a queste considerazioni si aggiunga, che il ruolo

fu permesso alle pubbliche Amministrazioni finanziere col Real Decreto del 30 gennaio 1817 nel fine unico di dar loro un titolo per la esazione delle rendite costituite, ed ai sensi che questo dritto fu esteso alle corporazioni religiose con lo stesso intendimento, e che non si controverte di rendite costituite, ma di proprietà di stabili.

Or se il Clero di S. Mauro non produce, nè invoca in sostegno dei dritti suoi petitori, che l'estratto dallo stato di sezione ed il ruolo, a ben fragili titoli attacca i dritti suoi, nè vale il pensiero di dire altro in confutazione di ciò.

§. 4.º

Il dominio de' fondi in contesa è presso Lauria che li possiede.

Lauria ha per se il possesso immemorabile de' fondi in contesa. — Lo han detto i testimoni stessi del Clero: lo ha ripetuto il procuratore di questo corpo morale. — Ma quando anche dubbio di ciò possa muoversi, leggansi le dichiarazioni de' testimoni del sig. Lauria, e nelle attestazioni di undecim uomini dabbene, fra cui ebbe posto il padre di uno de' preti ora avversò, certo Giuseppe d'Eufemia, e si avrà. Che da epoca secolare la *Ministarda* fu presso la famiglia Lauria.

Che i maggiori dell'attual contendente D. Nicola vi costruirono ricetti per gli animali, ed un pagliajo, ed iscavarono una grotta pe' comodo degli animali suddetti, e dei foresi.

Che esso va contraddistinto con la denominazione di *Cugno di Lauria*.

Che mai intesero dire che la Chiesa vi avesse dritti, e

Che rimasero sorpresi nell'apprendere le pretensioni del Clero.

Che nella opinione in cui furono sempre di essere di Lauria il terreno già detto, non si parlò mai nè di affitto, nè di prestazione verso il corpo morale.

Che anticamente, e prima delle leggi eversive della feudalità questo fondo era aperto all'uso civico de' cittadini consistente nella facoltà del pascolo, ma 15 anni dietro ogni proprietario chiuse, e circoscrisse il suo fondo, ed allora il chiuse ancora Lauria, sicchè venne a liberarsi dalla servitù del compascuo.

Che più anni dietro il signor Lauria diè al pagliajo novella forma, e vi costruì un muro di cinta per condizionarlo meglio, e

Che uno de' testimoni avendo appreso dal procuratore Mega che la *Ministarda* offrivasi in fitto, ne rimase sorpreso, e su le assicurazioni di quel procuratore presentò dimanda all'arciprete del luogo per averla in fitto, e l'arciprete rispose non poter quella offerta accettare per essere la *Ministarda* di Lauria (a).

Queste unanimi attestazioni fan pruova evidente, e completa a favore di Lauria, nè sentono di quello stento, che

i testimoni del Clero portarono nell'aggregare talune falsemendaci asserzioni.

Ed a queste pruove dirette si aggiungano:

1.° L'autenticità di un pubblico istrumento del 1750.

2.° Gli estratti del catasto antico, e nuovo in testa ai sig. Lauria, cui i fondi appartenevano.

3.° Le induzioni che è dato ad esso sig. Lauria di desumere dagli stessi documenti falsi de' suoi avversari.

Così per un periodo di 88 anni dal 1750 fin'oggi è certo che la *Ministarda* fu presso Lauria.

4.° Le migliorazioni al fondo stesso.

5.° La insufficienza di ogni pruova diretta per parte del Clero.

6.° Le induzioni già da noi avvertite, sponendo i primi atti del giudizio.

Ed avvegnacchè il rappresentante il Reverendo Clero di S. Mauro imputa a Lauria la mancanza di pruove su l'alloodialità della *Ministarda*, la risposta è nelle pruove tutte del dominio completo, pienamente provato.

Nè ci arretra un documento ultroneo del Decurionato di S. Mauro attestante che i cittadini niun uso civico su le terre della Chiesa vantassero. — A ciò risponde la ordinanza del commissario regio signor Masci de' 30 aprile 1812 (a) che per occasione appunto de' pieni usi civici de' cittadini rescrisse dividersi i fondi, attribuendosi due terze parti al Comune. — Ed inoltre vi risponde ancora la

(a) Fol. 48 a 51. — Vol. 20.

natura azionale delle terre della Chiesa in questa provincia, e la stessa dimanda del Clero che chiese a Lauria il terzo della imposta fondiaria.

E queste circostanze sperdono tutti gli argomenti in contrario, e vittoriosamente confutano quanto piacque, e piace altrui asserire.

CONCLUSIONE

E però, se immemorabile fu il possesso di Lauria sui terreni *Ministarda*, e *Cugni di S. Vito* fra loro divisi, e distinti da un limite: se niuna scrittura pubblica di acquisto presenta il Clero per dimostrare il dominio pieno su l'immobile già detto: se falsa è la offerta che si attribuisce a Lauria de' 20 luglio 1822, ed illegale questa non meno che le altre prodotte: se a favore del signor Lauria stan pubbliche scritture; la santità, ed inviolabilità delle proprietà private reclama dalla giustizia, ed imparzialità de' Giudici del Tribunale di Basilicata sentenza che conservando i beni al signor Lauria avverta, che il falso è impotente mezzo d'illodevole profitto.

Potenza, il dì 4 di dicembre 1838.

Vincenzo d' Errico.

3829

